

# **COMUNE DI PORRETTA TERME**

PROVINCIA DI BOLOGNA

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PASSI CARRABILI**

Approvato con D.C.C. n. 13 del 18/03/05

# INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile.
- Art. 3 - Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili.
- Art. 4 - Uffici comunali competenti.
- Art. 5 - Spese e cauzioni.
- Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.
- Art. 7 - Riconoscimento del passo carrabile.
- Art. 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.
- Art. 9 - Prescrizioni tecniche.
- Art. 10 - Deroghe.
- Art. 11 - Passi carrabili e accessi stradali esistenti.
- Art. 12 - Sanzioni.
- Art. 13 - Entrata in vigore.

## **ART. 1**

### **Contenuto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali, Regionali e Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

## **ART. 2**

### **Definizione di passo carrabile**

1. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
2. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
  - a) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli ecc.;
  - b) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1). Tali passi sono chiamati passi carrabili a raso.

## **ART. 3**

### **Costruzione di nuovi accessi stradali e passi carrabili**

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, senza il preventivo titolo abilitativo previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, non possono essere costruiti o aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno essere conformi alle norme indicate nel vigente Regolamento Comunale Edilizio e/o R.U.E., alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di Esecuzione, nonché alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

## **ART. 4**

### **Uffici comunali competenti**

1. Competenti alla istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Sovracomunale Gestione del Territorio e l'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Competente al rilascio od al controllo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 è il Responsabile dell' Ufficio Sovracomunale Gestione del Territorio dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti di cui all'art. 25, comma 3, del Codice della Strada (Polizia Municipale per le strade comunali, Azienda Anas per le strade statali, Provincia di Bologna per le strade provinciali, ecc.).
3. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all'apertura ( e quindi all'utilizzo) di passi carrabili esistenti, e' competente il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.
4. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni di cui sopra devono essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
  - relazione tecnica
  - documentazione fotografica
  - planimetria scala 1:50 (eventuali dettagli alla scala opportuna) con indicazione dei materiali, quote planoaltimetriche, pendenze dello stato di fatto e del progetto.

## **ART. 5**

### **Spese e cauzioni**

1. Per ogni domanda di cui all'art. 4, il Comune potrà richiedere un rimborso spese per sopralluogo, istruttoria nonché un'eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.
2. L'ammontare delle somme per rimborso spese di sopralluogo, istruttoria e l'eventuale cauzione, saranno fissate con apposita deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno.

## **ART. 6**

### **Formalità del provvedimento di autorizzazione**

1. I provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento dovranno essere conformi ai modelli approvati con successivo atto della Giunta Comunale. I provvedimenti dovranno contenere le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque superare gli anni 29.

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

## **ART. 7**

### **Riconoscimento del passo carrabile**

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale, fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

## **ART. 8**

### **Passo carrabile di accesso a più proprietà**

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari, che individueranno un referente per i rapporti con il Comune.

## **ART. 9**

### **Prescrizioni tecniche**

1. Il cancello di ingresso dovrà aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.
2. Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno m.. 5,00.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, **si applicano le prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale edilizio e/o R.U.E.**

## **ART. IO**

### **Deroghe**

1. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a quella di cui all'art. 9, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
2. E' consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

## **ART. 11**

### **Passi carrabili e accessi stradali esistenti**

1. I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada.
2. Per la regolarizzazione degli stessi dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Comunale competente entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nel caso di aperture esistenti, costruite in conformità alle norme urbanistiche, non realizzate secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento e contrastanti con le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale e/o R.U.E., potranno concedersi deroghe specifiche, previo parere dei competenti organi.
4. Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti organi, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

## **ART. 12**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle norme edilizie, sono punite ai sensi del "Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo 30-4-1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento d'Esecuzione.

## **ART. 13**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di Legge.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.